



DETERMINA A CONTRARRE

N. 9 del 13/03/2023

Affidamento della proroga alle funzioni di **GESTORE ESTERNO**, ai sensi della vigente normativa in materia di trasporto pubblico locale, del servizio di trasporto pubblico che la società **MTM srl** deve svolgere direttamente in esecuzione della Delibera di Giunta della Regione Puglia nr. 1256 del 28/07/2021 e della Delibera di Giunta Comunale nr 185 del 24/09/2021.

1/5

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE:

- La M.T.M. s.r.l. ha in essere un contratto rep. n. 7277 sottoscritto in data 23/09/2004 con il Comune di Molfetta per **servizi di trasporto pubblico locale** vigente dal 01/01/2004, scaduto e successivamente prorogato fino al 30/06/2018 ai sensi dell'art 30 della L. R. 30/12/2013, n. 45, con Delibera della Giunta Comunale nr. 34 del 12/02/2014.

- L'Art. 2 - Proroga del Contratto

La durata del "Contratto" viene prorogata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 co. 4-ter del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, a decorrere dalla data del 1° Gennaio 2023 fino alla data del 30.05.2023.

VISTE:

- le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1071/2009 e dall'articolo 4, comma 2 del Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011;
- l'art. 240 del D.P.R. n. 495/1992 e succ. modif. ed integr.;
- Verbale dell'assemblea ordinaria della MTM del 05/06/2018.

PRESO ATTO CHE:

- la M.T.M. ha nominato il Gestore dei Trasporti, esterno, nella figura del Dott. Giovanni Caputo, come da determina a contrarre nr 33 del 14/12/2017 e contratto del 21/12/2017 prot. nr 1047, sino al 14/06/2018,
- Tra la MTM e la Molfetta Multiservizi esiste un contratto di service dal 21/11/2018 con proroghe successive sino al 30/05/2023.

PRESO ATTO CHE:

- in esecuzione della Delibera della Giunta Comunale nr. 34 del 12/02/2014 citata e del contratto rep. n. 7277 sottoscritto in data 23/09/2004 occorre con immediatezza porre in essere ogni atto necessario ai fini della continuità del servizio, tra cui prorogare la nomina all'attuale Gestore dei trasporti, a far data già dal 15/06/2018;
- con determina nr. 74 del 27/09/2021 è stata prorogata la nomina del Gestore del servizio di trasporto pubblico regionale locale automobilistico entro e non oltre un termine finale da individuare nel rispetto del termine massimo stabilito dal citato art. 5, co. 5. e comunque massimo due anni (14/06/2020), al Dott. Giovanni Caputo, nato a Molfetta il 18.12.1969, ed ivi residente in Corso Umberto n. 19, C.F. CPTGNN69T18F284C, P. IVA 04893320723,

**VISTO CHE:**

- la normativa introdotta dal recepimento del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del 21 ottobre 2009 ha definito colui che dirige in modo continuativo l'impresa di trasporto, GESTORE DEI TRASPORTI. Questo gestore (ovviamente abilitato) può essere anche figura professionale esterna all'impresa legato ad essa da un contratto. L'art. 4 comma 2 del DM 25 novembre 2011 recita: "In alternativa al gestore avente legami con l'impresa, di cui al comma 1, le imprese di trasporto su strada possono essere autorizzate all'esercizio della professione se designano come gestore dei trasporti una persona fisica residente nella Comunità che soddisfi i requisiti di onorabilità ed idoneità professionale, legata con apposito contratto scritto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1071/2009. Tale contratto deve attribuire al gestore tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni, nonché l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni stesse". Inoltre al citato art. 4, par. 2 lettera b) di tale Regolamento si legge: "il contratto che lega l'impresa alla persona di cui alla lettera a) precisi i compiti che questa deve svolgere effettivamente e continuativamente e indichi le sue responsabilità in qualità di gestore dei trasporti. I compiti da precisare sono in particolare quelli riguardanti la gestione della manutenzione dei veicoli, la verifica dei contratti e dei documenti di trasporto, la contabilità di base, la distribuzione dei carichi e dei servizi ai conducenti e ai veicoli e la verifica delle procedure di sicurezza".

2/5

PRESO ATTO CHE:

- le condizioni di urgenza e contingibilità che hanno determinato l'emanazione della più volte citata Delibera di giunta impongono al contempo l'esigenza immediata di acquisire all'esterno la risorsa professionale aventi i richiamati requisiti di idoneità professionale ed onorabilità al fine di garantire la continuità del servizio senza indugio.

IN OTTEMPERANZA:

- alla delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 28/09/2017 **Atto di indirizzo in materia di gestione del personale delle società a controllo pubblico e in materia di controllo e gestione economico - finanziaria e adempimenti legislativi** al punto 2.10 "Attuare ogni altro intervento che l'organo amministrativo riterrà utile al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della spesa e riduzione dell'incidenza della spesa di personale sulla spesa di funzionamento" ed al punto 2.12 "Tutte le Società in House del Comune di Molfetta dovranno approvare ovvero adeguare ad intervenuta esecutività della presente Delibera consigliare ove già approvati, i loro rispettivi atti interni in ossequio alle presenti linee guida in materia di contenimento dei costi del lavoro, delle consulenze, come indicato al precedente punto 2.4".

IN LINEA:

- con quanto già previsto dal Piano industriale della MTM S.r.l. approvato dalla Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 28/09/2017 **Procedura di approvazione piano industriale MTM srl - Presa d'atto.** al punto 7 "di incaricare la Giunta Comunale di predisporre un piano di dettaglio, da presentare al Consiglio Comunale per l'approvazione, nel quale siano riportate tutte le sinergie operative tra le tre società partecipate in house, la loro modalità di attuazione e le attività di controllo da realizzarsi mediante un organismo misto tecnico/amministrativo da presentare in concomitanza dell'adempimento previsto dall'art 20 del d.lgs. 175/16";



- con il piano industriale stesso, che tra le **prospettive di sviluppo** indica in più punti in merito al personale “...evoluzione verso accordi di convenzione sinergica fra società partecipate appartenenti al Comune di Molfetta” e modelli di integrazione dei servizi fra le società partecipate;
- con quanto già previsto (ma non ancora definito) dalla delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 28/09/2017, al punto 3 ribadisce “di incaricare la Giunta Comunale di predisporre un piano di dettaglio, da presentare al Consiglio Comunale per l’approvazione, nel quale siano riportate tutte le sinergie operative tra le tre società partecipate in house, la loro modalità di attuazione e le attività di controllo da realizzarsi mediante un organismo misto tecnico/amministrativo da presentare in concomitanza dell’adempimento previsto dall’art 20 del d.lgs. 175/16”.

3/5

DATO ATTO CHE:

- nell’ambito dell’organico delle partecipate il dott. Caputo Giovanni è un dipendente in possesso dei summenzionati requisiti, ha esperienza già maturata e consolidata all’interno della stessa azienda prima come supporto al RUP e successivamente come Direttore di esercizio e che da una informale indagine condotta è emersa la disponibilità a svolgere con decorrenza dal 15/06/2020 il ruolo di direttore di esercizio/gestore esterno dei trasporti da parte dello stesso in possesso dei requisiti di idoneità professionale come dimostrato dai documenti allo stesso allegati;
- a seguito della Delibera di Giunta Comunale nr 134 del 14/05/2018 di “Approvazione in via sperimentale delle nuove linee urbane di percorrenza del trasporto pubblico locale attraverso la società partecipata in – house MTM srl”, si è deliberato di sperimentare le nuove percorrenze per un anno.

VISTO

- di dover prorogare al dott. Giovanni Caputo le funzioni di gestore esterno/direttore di esercizio del servizio di trasporto pubblico locale che il Comune di Molfetta deve svolgere in forza della più volte citata Delibera di Giunta.

RICHIAMATI:

- La Legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni e integrazioni recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Il decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016 (Nuovo Codice di Appalti) “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

VISTE:

- le linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti emanate dall’ANAC contenente le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

DATO ATTO:

- che l’ammontare della spesa di che trattasi risulta inferiore ad € 40.000,00 e pertanto ai sensi dell’art. 36 c.2) lett. a) del D. Lgs. 50/2016 – Nuovo Codice degli Appalti, “fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000



euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta..”;

- che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad €. 40.000,00, trova applicazione quanto previsto dall'art. 37, c. 1, D. Lgs 50/2016, ai sensi del quale le stazioni appaltanti, “.. fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”;

- che si ricorre alle condizioni premesse dalle norme vigenti in materia di lavori pubblici in merito all'affidamento diretto degli incarichi professionali, non solo perché l'importo è inferiore alla soglia dei 40.000 euro stabilita per legge ma anche per ragioni di economia di scala in merito;

- che pertanto l'affidamento diretto dell'incarico professionale è giustificato dal rispetto dei principi del Trattato relativi all'economicità, efficacia, trasparenza, par condicio e tempestività dell'azione amministrativa;

- che il professionista ha dichiarato, in relazione al vigente regolamento degli appalti e dei contratti di non avere rapporti incompatibili e/o contenziosi in corso con l'amministrazione e con altri enti, nei rapporti che siano in contrasto con l'incarico da ricevere e di non trovarsi pertanto in alcuna delle condizioni ostative al conferimento dell'incarico medesimo.

RILEVATO:

- che la spesa per l'incarico professionale ammonta ad euro 400,00 mensili oltre oneri previsti per legge, e complessivi euro 2.000,00 oltre oneri previsti per legge, per prestazioni professionali.

CONSIDERATO CHE:

- sono soddisfatte le prescrizioni in materia di conferimento di incarichi e verificata l'esistenza dei presupposti di legittimità inerenti all'oggetto delle prestazioni, che corrispondono a competenze attribuite all'Ente;

- per quanto non previsto dal presente atto si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e le altre norme vigenti in materia di lavori pubblici.

DATO ATTO:

- che la somma complessiva pari ad euro 5.200,00 oltre oneri previsti per legge, trova copertura nelle disponibilità del bilancio aziendale.

VISTI:

- il Nuovo Codice degli Appalti approvato con D. Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii.;

- l'Atto Costitutivo e lo Statuto della Società;

- il Piano industriale.

Accertata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente statuto societario.

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa evidenziate che vengono qui integralmente richiamate:



1. Prorogare a decorrere dalla data del 1° Gennaio 2023 fino alla data del 31.05.2023, al Dott. Giovanni Caputo, nato a Molfetta il 18.12.1969, ed ivi residente in corso Umberto n. 19, C.F. CPTGNN69T18F284C, P. IVA 04893320723, le funzioni di Gestore esterno/Direttore di esercizio, ai sensi della vigente normativa in materia di trasporto pubblico locale.
2. Impegnare, per le finalità di cui ai superiori punti 1 e 2, l'importo complessivo di Euro 2.000,00 annui oltre oneri previsti per legge, per l'incarico di che trattasi trova copertura nelle disponibilità del bilancio aziendale.
3. Di stabilire che al pagamento delle somme dovute si provvederà a 30 giorni dall'emissione della fattura.
4. Stabilire che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Amministratore Unico della Società, Avv. Gerardo Gaetano Raffaele Serino.
5. Di stabilire che, successivamente all'assunzione del presente provvedimento, si procederà a porre in essere tutti gli adempimenti al fine dell'affidamento del servizio.
6. Di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line ed in Amministrazione trasparente esclusivamente per opportuna pubblicità e trasparenza;
7. Di notificare il presente provvedimento:
 - al Dott. Giovanni Caputo,
 - all'Organo di controllo, Dott. Giovine Felice
 - all'Organo di controllo analogo, Dott. Gianluca De Bari

Amministratore Unico
Società M.T.M. s.r.l.
(Avv. Gerardo Gaetano Raffaele Serino)